



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Gallipoli

TEL. (+39) 0833/266862 - FAX (+39) 0833/264023 - cp gallipoli@mit.gov.it - pec: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Ordinanza n ° 59/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli:

Vista la Legge 10 aprile 2015 n. 17 della Regione Puglia, recante: "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";

Vista l'art. 2, commi 2 e 3 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia datata 18 aprile 2018, emanata con Atto Dirigenziale n. 309 in data 24.04.2018;

Vista l'Ordinanza n. 52/2017 in data 08.06.2017, relativa alla predisposizione di appositi corridoi di avvicinamento alle grotte "Tre Porte", "Drago" e "Fiume" lungo il litorale del Comune di Castrignano del Capo per la stagione estiva 2017;

Vista l'Ordinanza n. 42/2017 in data 18.05.2017, relativa al "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli"

Vista l'Ordinanza n. 36/2018 in data 26 aprile 2018, relativa alla "disciplina della navigazione in prossimità dalla costa e zone di mare interdette alla navigazione nel Compartimento Marittimo di Gallipoli";

Vista l'Ordinanza n. 37/2018 in data 30 aprile 2018, relativa alla "disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Gallipoli";

Vista l'Ordinanza n. 28/2018 in data 13 aprile 2018, relativa alla interdizione degli specchi acquei antistanti le zone costiere ricadenti nel territorio del Comune di Castrignano del Capo, perimetrate a pericolosità elevata (PG2) e molto elevata (PG3) all'interno del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia;

Vista la nota prot. n. 1758 in data 02 febbraio 2018 con la quale il Comune di Castrignano del Capo ha richiesto di poter installare corridoi di avvicinamento alle grotte, da disciplinare con ordinanza di polizia marittima, al fine di garantire la sicurezza della balneazione e non pregiudicare le attività commerciali a vocazione turistica che effettuano visite in prossimità delle grotte costiere del Capo di Leuca;

Visto il parere reso dall'Ufficio Locale marittimo di Leuca con foglio prot. n. 03.03.28/9339 in data 07 aprile 2018 relativamente all'installazione di corridoi di lancio per l'avvicinamento alle grotte denominate "Tre Porte", "Drago" e "Fiume" ubicate nella marina di Santa Maria di Leuca del Comune di Castrignano del Capo;

Vista la nota prot. n. 31789 in data 02 maggio 2018 con la quale il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso il progetto esecutivo per i corridoi di avvicinamento in

prossimità delle grotte costiere denominate "Tre Porte", "Drago" e "Fiume", revisionato in relazione alle disposizioni di cui all'Ordinanza n.28/2018 sopra citata, così come successivamente integrato con le coordinate geografiche dei corridoi di avvicinamento alle grotte tramite apposita nota datata 18.05.2018 e assunta a protocollo di questo ufficio al n. 13477 del 18.05.2018;

Ritenuto necessario dover disciplinare, ai soli fini della sicurezza della balneazione oltre che della navigazione della salvaguardia della vita umana in mare, le attività nautiche e diportistiche lungo il litorale del Comune di Castrignano del Capo ed in special modo in prossimità delle cennate grotte da parte delle unità autorizzate al trasporto passeggeri e delle unità da diporto;

Visti gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Visti gli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96, nonché gli articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli atti di ufficio;

RENDE NOTO

1. L' avvicinamento allo specchio acqueo antistante le grotte "Tre Porte", "Drago" e "Fiume", lungo il litorale del Comune di Castrignano del Capo è assicurato mediante la predisposizione di appositi corridoi di lancio i cui vertici di delimitazione sono posti nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche (rilevate con sistema WGS84), così come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico (All.OI), parte integrante della presente Ordinanza:

Specchio acqueo antistante la grotta "Drago"

1) Lat. 39° 48.034' N	Long. 018° 19.852' E
2) Lat. 39° 48.015' N	Long. 018° 19.867' E
3) Lat. 39° 48.004' N	Long. 018° 19.811' E
4) Lat. 39° 47.987' N	Long. 018° 19.829' E

Specchio acqueo antistante la grotta "Tre Porte"

1) Lat. 39° 47.743' N	Long. 018° 20.221' E
2) Lat. 39° 47.744' N	Long. 018° 20.250' E
3) Lat. 39° 47.701' N	Long. 018° 20.219' E
4) Lat. 39° 47.699' N	Long. 018° 20.246' E

Specchio acqueo antistante la grotta "Fiume"

1) Lat. 39° 47.707' N	Long. 018° 20.358' E
2) Lat. 39° 47.697' N	Long. 018° 20.382' E
3) Lat. 39° 47.672' N	Long. 018° 20.328' E
4) Lat. 39° 47.660' N	Long. 018° 20.351' E

2. Caratteristiche dei corridoi di avvicinamento alle grotte:

- 2.1 I lati esterni dei corridoi di avvicinamento dovranno essere debitamente segnalati con gavitelli di colore giallo distanziati l'uno dall'altro di almeno 20 (venti) metri. Sugli stessi gavitelli dovranno essere posizionate delle strisce fotoluminescenti al fine di consentirne l'individuazione in sicurezza anche nelle ore notturne.
- 2.2 I corridoi dovranno, altresì, avere una lunghezza pari ad almeno 100 (cento) metri ed una larghezza di almeno 40 (quaranta) metri. Nel tratto centrale del corridoio dovranno essere posizionate, in senso longitudinale, gavitelli di colore differente dal giallo al fine di delimitare la corsia di ingresso, che sarà contraddistinta dal posizionamento di un gavitello di colore verde all'imboccatura sul lato dritto e la corsia di uscita, individuata dal posizionamento di un gavitello di colore rosso sul lato di sinistra dell'imboccatura.
- 2.3 I corridoi dovranno terminare con una fila di gavitelli di sbarramento posizionati ad una distanza non inferiore a 25 (venticinque) metri dalla costa.
- 2.4 Tutti gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere rimossi dall'Amministrazione Comunale al termine della stagione estiva.

E pertanto,

O R D I N A

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ART. 1

Prescrizioni e divieti di carattere generale

1. Fermo restando l'assoluto divieto di accedere alle grotte, l'ingresso, l'uscita e tutte le manovre all'interno dei corridoi di cui al "RENDE NOTO" per l'avvicinamento in sicurezza alle grotte dovranno essere effettuate da una unità nautica per volta. In particolare, si prescrive che le manovre di ingresso e di uscita avvengano sempre di prora.
2. Tutte le unità devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi, lasciando al prudente apprezzamento e alla perizia marinaresca del comandante/conducente dell'unità da diporto la decisione circa l'attraversamento della struttura di sicurezza in parola. La manovra dovrà essere effettuata anche in virtù delle dimensioni dell'unità, delle caratteristiche tecniche ed evolutive dell'imbarcazione oltre che della manovrabilità della stessa, delle acque ristrette nelle quali saranno effettuate le manovre e delle condizioni meteorologiche presenti in zona.
3. Nel caso in cui vi fossero bagnanti all'interno del corridoio di lancio, le unità in navigazione all'interno dello stesso dovranno immediatamente arrestare il moto ed attivarsi affinché i bagnanti abbandonino il predetto apprestamento di sicurezza. A tal fine, qualunque unità intenda accedere ai corridoi in parola dovrà mantenere a bordo un apposito servizio di vedetta che consenta di individuare prontamente l'eventuale

presenza di bagnanti all'interno dello stesso e/o scongiurare qualsivoglia forma di pericolo possa manifestarsi all'interno dell'apprestamento di sicurezza in parola.

4. In ogni caso, le unità nautiche dovranno procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione tale da creare potenziale disturbo per i bagnanti.
5. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di avvicinamento.
6. Ai gavitelli di segnalazione dei cennati corridoi è vietato l'ormeggio di unità di qualsiasi natura e specie anche se all'esterno degli stessi.
7. E' vietata la balneazione all'interno dei corridoi di avvicinamento alle grotte.

ART. 2

Prescrizioni per il Comune di Castrignano del Capo

Il Comune di Castrignano del Capo dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. Posizionare i corridoi di lancio con le caratteristiche di cui al "RENDE NOTO" e rimuoverli al termine della stagione estiva;
2. In caso di spostamento dei gavitelli, dovrà provvedere al corretto riposizionamento degli stessi entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento, segnalando immediatamente, via fax e/o e — mail, all'Autorità Marittima locale, qualora il posizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni;
3. Posizionare, per quanto possibile, appositi cartelli monitori e segnaletica di sicurezza secondo la vigente normativa, che segnali i divieti di cui alla presente ordinanza.

ART. 3

Disposizioni finali

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, non esime il Comune di Castrignano del Capo dal munirsi di ogni altro ulteriore e diverso provvedimento da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui la legge demandi specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse alla tematica in parola.

La medesima Ordinanza dovrà essere affissa in un luogo ben visibile presso ogni struttura destinata alla nautica da diporto, nonché presso gli esercenti noleggio/locazione di unità da diporto nel Comune di Castrignano del Capo e nei Comuni costieri interessati da traffici marittimi verso le grotte di cui al "RENDE NOTO" in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

I contravventori alla presente Ordinanza, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell'art.650 del Codice penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Ove i fatti non costituiscono reato, si procederà ai sensi dell'art. 1 164 e 1 174 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 4 del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche e integrazioni (D. Lvo 171/2005 come integrato e modificato dal D. Lvo 229/2017) o delle altre pertinenti norme in materia.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla

pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza n. 52/2017 in data 08.06.2017 e entra in vigore con decorrenza immediata sino al termine della stagione estiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 42/2017, 36/2018 e n. 37/2018, richiamate in premessa.

Gallipoli, 01/06/2018

**F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico MORELLO**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
GALLIPOLI

